

ALLEGATO TECNICO IMBALLAGGI IN PLASTICA (ACCORDO ANCI – CO.RE.PLA.)

1. OGGETTO DELL'ALLEGATO

L'Allegato si riferisce ai rifiuti di imballaggio in plastica di provenienza domestica o comunque conferiti al gestore del servizio pubblico, provenienti da raccolta differenziata su superficie pubblica, come previsto al successivo 4.

2. CONVENZIONI

Le parti stabiliscono di dare attuazione al presente accordo attraverso la stipula di convenzioni localitrici il Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclaggio e il Recupero dei Rifiuti di Imballaggi in Plastica (d'ora in poi: COREPLA) e i Comuni o soggetti da loro delegati (d'ora in poi: il Convenzionato). Le deleghe rilasciate dai Comuni ai gestori convenzionati ai sensi del previgente Allegato Tecnico si intendono prorogate per la durata del presente Allegato Tecnico fermo restando l'obbligo in capo ai Comuni deleganti di comunicare a COREPLA le modifiche intervenute.

3. OBBLIGHI DELLE PARTI

Il Convenzionato si impegna all'organizzazione della raccolta, alla sua gestione e al conferimento alla piattaforma concordata con COREPLA dei rifiuti di imballaggio in plastica.

COREPLA, direttamente o tramite terzi, si impegna al ricevimento/ritiro del materiale presso la/le piattaforma/e concordata/e, in base alle tipologie e alle modalità di cui al successivo art. 4, che potranno comunque essere modificate, in accordo tra le parti, nel corso della convenzione, riconoscendo i corrispettivi previsti per le diverse tipologie di flusso, così come precisato al successivo art. 6.

Il Convenzionato e COREPLA si impegnano a fornirsi reciprocamente tutte le informazioni e i dati utili a meglio valutare l'andamento della raccolta. In particolare il Convenzionato deve dichiarare all'atto della richiesta di convenzione le tipologie di flussi di raccolta che intende attivare, così come individuate al successivo art. 4 e le modalità di raccolta adottate in ciascun comune compreso nella convenzione stessa. Ogni variazione intervenuta successivamente alla sottoscrizione rispetto a tali informazioni dovrà essere comunicata tempestivamente a COREPLA. Sarà parimenti cura prioritaria del Convenzionato comunicare immediatamente a COREPLA anche ogni variazione intervenuta nel corso del periodo di convenzionamento rispetto ai comuni compresi nella convenzione (cessazione, aggiunta, rinnovo di deleghe), al fine di permettere la corretta gestione della convenzione stessa nonché l'esatta attribuzione dei flussi di materiale conferito, anche ai fini del riconoscimento dei corrispettivi.

Il Convenzionato promuove, inoltre, direttamente o attraverso il Comune e nell'ambito delle campagne di sensibilizzazione di cui al successivo art. 8, forme di controllo e intervento sull'utenza al fine di garantire elevati standard di qualità del servizio di raccolta e del materiale conferito.

4. MODALITÀ E OBIETTIVI DI RACCOLTA

Le modalità del servizio di raccolta differenziata vengono definite anche in funzione del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e recupero degli imballaggi in plastica di cui al Programma Specifico di prevenzione predisposto da COREPLA ai sensi dell'art. 223 comma 6 d.lgs. 152/06.

Ai fini della determinazione del corrispettivo e dei parametri qualitativi le parti assumono come riferimento il sistema di raccolta differenziata con contenitore stradale pluriutenza ed una percentuale di 70% di raccolta differenziata stradale e 30% di raccolta porta a porta.

Anche nel caso in cui il servizio sia svolto con modalità diverse, per esigenze specifiche del territorio e comunque nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, il corrispettivo applicato sarà convenzionalmente quello di cui al successivo art. 6. L'avvio e il potenziamento del servizio di raccolta differenziata e delle attività di recupero negli ambiti territoriali sono svolti con riferimento agli obiettivi di cui all'art. 205 d.lgs. 152/06.

Quanto sopra stabilito è da riferirsi unicamente alla raccolta differenziata di rifiuti di imballaggio in plastica di provenienza domestica. Pertanto, nel pieno rispetto della prerogativa assegnata dalla normativa vigente ai singoli comuni, laddove questi conferiscano nell'ambito del servizio pubblico di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in plastica anche rifiuti di imballaggio provenienti da attività economiche industriali, artigianali, commerciali e dei servizi, le parti si danno reciprocamente atto che i servizi per la raccolta di rifiuti aventi tali provenienze presentano sostanziali differenze rispetto alle metodologie sopra descritte, sia per incidenza dei sistemi operativi adottati sia, conseguentemente, per i costi. Stante l'elevato numero di tipologie di imballaggi in plastica che potenzialmente possono pervenire da tali provenienze, al fine di fissare criteri gestionali oggettivabili e verificabili, le parti individuano di comune accordo quali "traccianti" della provenienza da circuiti di raccolta di origine non domestica:

- a. il film d'imballaggio in polietilene (con esclusione degli shoppers e degli imballaggi secondari per bottiglie di acqua minerale/bibite o analoghi, ma comunque di dimensione non superiore al formato A3);
- b. gli imballaggi in polistirolo espanso (con esclusione delle vaschette per alimenti, imballi di piccoli elettrodomestici);
- c. reggette, big-bags e pallets di plastica.

Tale elenco potrà essere oggetto di revisione/integrazione a cura dei Comitati di cui ai punti 7 e 8 dell'Accordo Quadro.

Parimenti le parti si danno reciprocamente atto che, in determinate situazioni, il Convenzionato può adottare modalità operative tali da poter fornire materiale composto in altissima percentuale da soli contenitori in plastica per liquidi (bottiglie in PET e flaconi di HDPE della capacità inferiore ai 5 l), organizzando quindi un sistema integrato di gestione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in plastica più qualitativo ma anche più oneroso.

Tutto ciò premesso, il Convenzionato al momento della sottoscrizione della convenzione potrà attivare i seguenti flussi, cui corrispondono i relativi parametri qualitativi e i corrispettivi di cui al successivo art. 6.1:

- a. raccolta monomateriale di rifiuti di imballaggio in plastica di origine domestica;
- b. raccolta monomateriale di rifiuti di imballaggio comunque conferiti al servizio pubblico di origine non domestica;
- c. raccolta monomateriale finalizzata ai soli contenitori per liquidi di provenienza domestica;
- d. raccolta multimateriale di rifiuti di imballaggio in plastica di origine domestica.

E' facoltà del Convenzionato attivare, previa comunicazione a COREPLA, più di un flusso, anche successivamente alla sottoscrizione della convenzione, nonché di variare, sempre previa comunicazione a COREPLA, le tipologie di flusso in essere.

5. PIATTAFORME DI CONFERIMENTO E PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

COREPLA e il Convenzionato concordano, secondo criteri di prossimità ed economicità, le piattaforme presso le quali conferire il materiale raccolto, senza oneri aggiuntivi per il Convenzionato e con garanzia di ritiro da parte di COREPLA.

5.1 Raccolta monomateriale

La raccolta monomateriale di rifiuti di imballaggio in plastica deve essere in via prioritaria, laddove possibile, conferita dal Convenzionato sfusa al Centro di Selezione COREPLA (CSS) più vicino, in base a quanto concordato in convenzione.

Qualora tuttavia il CSS più prossimo non sia ubicato entro il raggio di 25 km dal centro geografico dell'ambito di raccolta (distanza stradale più breve tra centro del Comune Convenzionato e centro del comune ove è ubicato il CSS o, nel caso di convenzione che comprenda più comuni, distanza media pesata sul numero degli abitanti tra i centri dei diversi comuni e il centro di quello in cui è ubicato il CSS), COREPLA riconoscerà al Convenzionato il corrispettivo aggiuntivo di cui all'art. 6.2.a. Tale corrispettivo aggiuntivo si applica esclusivamente a mezzi che conferiscono materiale sfuso e che operano direttamente la raccolta.

Il corrispettivo aggiuntivo di cui sopra si applica esclusivamente nel caso di conferimento sfuso diretto a CSS di raccolta monomateriale di rifiuti di imballaggio in plastica, sottoposta quindi a verifica qualitativa all'ingresso del CSS stesso.

Nel caso in cui la distanza tra il Comune Convenzionato (ovvero la media delle distanze di cui sopra) e il CSS superi i 25 km, il Convenzionato può richiedere a COREPLA di procedere in proprio alla riduzione volumetrica del materiale raccolto presso una piattaforma indicata dal Convenzionato stesso, che viene definita Centro Comprensoriale (CC). Tale piattaforma può essere gestita direttamente dal Convenzionato o operare per suo conto sulla base di un contratto diretto con lo stesso. COREPLA e il Convenzionato possono concordare l'effettuazione da parte di quest'ultimo, direttamente o tramite terzi, anche del trasporto del materiale pressato esclusivamente al CSS indicato da COREPLA, sia in via eccezionale (per evitare ritardi nei prelievi da parte di COREPLA presso i CC), sia in via permanente predefinita in convenzione (per i casi in cui il CC del Convenzionato non sia del tutto adeguato agli standard tecnici richiesti da COREPLA e non ve ne sia un altro disponibile sul territorio). Relativamente alle prestazioni di cui al presente capoverso, COREPLA riconoscerà direttamente al Convenzionato i corrispettivi di cui ai successivi artt. 6.2.b. e 6.2.c.

Nel caso in cui il Convenzionato, per esigenze legate esclusivamente al suo sistema operativo/logistico (ad esempio in caso di operazioni di selezione di una raccolta multimateriale), necessiti di operare una riduzione volumetrica anche se la distanza del CC che intende utilizzare dal CSS più vicino sia inferiore ai 25 km (ma comunque superiore a 5 km), COREPLA, previa verifica dell'effettiva necessità di tali operazioni e del sistema logistico adottato, riconoscerà al Convenzionato, a parziale copertura dei costi logistici, il corrispettivo forfetario di cui al successivo art. 6.2.d., facendosi quindi carico il Convenzionato della pressatura e del trasporto al CSS indicato in convenzione.

Anche tutti i corrispettivi aggiuntivi di cui sopra relativi ai conferimenti pressati, si applicano esclusivamente nel caso di conferimento pressato a CSS di raccolta monomateriale di rifiuti di imballaggio in plastica, sottoposta quindi a verifica qualitativa all'ingresso del CSS stesso. In tutti i casi di conferimenti di materiale pressato, le analisi qualitative potranno comunque essere effettuate esclusivamente presso il/i CSS espressamente indicato/i nella convenzione.

In base alla presenza riscontrata di particolari tipologie di imballaggio o matrici polimeriche, COREPLA può indicare al Convenzionato, quale piattaforma di destinazione, direttamente un

impianto di riciclo (RIC), ferme restando tutte le modalità applicative delle eventuali prestazioni aggiuntive di cui sopra e la relativa quantificazione economica di cui al successivo punto 6.2.

Nel caso in cui il conferimento, sia sfuso che pressato, avvenga da isole minori (con esclusione quindi di Sicilia e Sardegna), COREPLA riconoscerà al Convenzionato, oltre all'eventuale corrispettivo per la pressatura, un contributo extra forfetario per i maggiori costi di trasporto via nave, così come quantificato al successivo art. 6.2.e.

5.2 Raccolta multimateriale

Nel caso in cui il Convenzionato, svolgendo una raccolta multimateriale, qualsiasi siano le frazioni merceologiche che la compongono, faccia effettuare la selezione delle stesse presso un impianto da lui stesso gestito o comunque indicato, questo funge rispetto a COREPLA da CC, per cui il flusso di rifiuti di imballaggio in plastica in uscita da questo è sottoposto a tutte le normali condizioni che regolano tale flusso, così come definite dal presente Allegato tecnico.

Nel caso in cui il Convenzionato conferisca invece la raccolta multimateriale a un CSS COREPLA senza la preliminare separazione delle diverse frazioni presso un diverso impianto:

- a. la piattaforma viene in tal caso definita anche Centro Selezione Multimateriale (CSM);
- b. il Convenzionato, salvo accordi volontari locali tra le parti, corrisponde al CSM i costi di selezione aggiuntivi in base ad un rapporto contrattuale tra il Convenzionato stesso ed il CSM;
- c. non è dovuto al Convenzionato da parte di COREPLA alcun corrispettivo aggiuntivo, tranne per quanto previsto al successivo art. 6.2.a esclusivamente per la quota dei rifiuti di imballaggio in plastica conferiti al CSM per il tratto eccedente i 25 km e fino ad un massimo di ulteriori 50 km;
- d. la raccolta deve essere conferita sfusa;
- e. la raccolta deve essere di origine domestica;

Le Parti concordano di affidare al Comitato di Coordinamento l'individuazione delle tipologie di multimateriale conferibili direttamente ai CSM. Il Comitato di Coordinamento dovrà provvedervi entro il 30.09.09 e, in caso contrario, resta sin da ora inteso che il multimateriale a far data dall'1.10.09 potrà essere conferito direttamente ai CSM solo qualora la raccolta multimateriale sia di una delle seguenti tipologie:

- 1) imballaggi in plastica e almeno altre due frazioni complete di materiali di imballaggio (acciaio, alluminio, carta/cartone, legno, vetro) comprensive delle eventuali frazione merceologiche similari, con esclusione quindi di solo quota parte di tali frazioni;
- 2) imballaggi in plastica e frazione completa degli imballaggi in vetro;
- 3) imballaggi in plastica e frazione completa degli imballaggi cellulosici comprensiva delle eventuali frazione merceologiche similari, con esclusione quindi di solo quota parte di tale frazione.

Le Parti concordano di attivare immediatamente un gruppo di lavoro paritetico coordinato da Conai, eventualmente assistito da un consulente terzo di primaria importanza i cui eventuali oneri saranno sostenuti da Conai, per individuare entro il 31.12.09, a partire dalla proposta di COREPLA come descritta al successivo art. 6.1 D.1.b), una metodica condivisa per la valorizzazione economica dei corrispettivi attraverso attività di analisi qualitative in ingresso ai CSM improntate ai principi di trasparenza nella provenienza dei materiali costituiti da imballaggi primari conferiti nei sistemi di raccolta differenziata multimateriale. La proposta che verrà formulata dal gruppo di lavoro dovrà tener conto della necessità di garantire la certezza della provenienza di flussi di materiale nonché la fattibilità di determinare, a regime, fasce qualitative in ingresso ai fini della determinazione di un corrispettivo differenziato.

In considerazione di quanto precede le Parti concordano una moratoria sino al 01.01.2011 relativamente alla proposta di COREPLA di introdurre da subito fasce qualitative per la raccolta multimateriale in ingresso ai CSM. Nelle more valgono le prescrizioni previste al successivo art. 6.1 lett. D).

Per l'intera durata del periodo di moratoria eventuali passaggi da raccolte monomateriale a raccolte multimateriale non dovranno comportare maggiori oneri economici per COREPLA secondo quanto previsto al successivo art.6.1 lett. D.2).

6. CORRISPETTIVI

6.1 Raccolta

I corrispettivi per le diverse tipologie di flusso di raccolta di cui al precedente art. 4 sono relativi ai rifiuti di imballaggio in plastica conferiti e sono determinati in base all'analisi dei diversi costi gravanti sul Convenzionato per le attività di sua competenza.

Per frazione estranea si intende la percentuale di impurità, ovvero rifiuti non di imballaggio in plastica né solidali all'origine con l'imballaggio. Costituiscono in ogni caso frazione estranea i rifiuti di imballaggio in plastica pericolosi o contaminati da rifiuti pericolosi di provenienza non domestica. Costituiscono frazione estranea i rifiuti di imballaggi in plastica non vuoti qualora presentino residui del contenuto in misura superiore al peso dello stesso imballaggio vuoto.

Le analisi qualitative verranno eseguite conformemente all'Allegato 1 e al relativo metodo AQ09 "Modalità operative per l'effettuazione del prelievo e dell'analisi qualitativa del materiale conferito".

Ai fini della determinazione dei quantitativi su cui COREPLA riconoscerà i corrispettivi, farà fede la documentazione di consegna ai CSS COREPLA (peso riscontrato a destino indicato sui formulari di trasporto, che dovranno riportare anche il/i numero/i della/e convenzione/i e numero/i del/i bacino/i cui attribuire il/i quantitativo/i).

A) Raccolta monomateriale di rifiuti di imballaggio in plastica di origine domestica

Livello percentuale di "traccianti":

fino al 20% in peso sul totale del campione

Dall'1.4.09 al 30.9.09

Frazione estranea (in peso)	Corrispettivo (€t)	Oneri di smaltimento/rec.en.
Fino al 5%	276,41	A carico di COREPLA
Oltre il 5% e fino al 17%	194,74	A carico di COREPLA
Oltre il 17%	0,00	A carico del Convenzionato

Dall'1.10.09 al 31.03.2012

Frazione estranea (in peso)	Corrispettivo (€t)	Oneri di smaltimento/rec.en.
Fino al 5%	276,41	A carico di COREPLA
Oltre il 5% e fino al 16%	194,74	A carico di COREPLA
Oltre il 16%	0,00	A carico del Convenzionato

Dall'1.4.2012 al 31.12.2013

Frazione estranea (in peso)	Corrispettivo (€t)	Oneri di smaltimento/rec.en.
Fino al 4%	276,41	A carico di COREPLA
Oltre il 4% e fino al 15%	194,74	A carico di COREPLA
Oltre il 15%	0,00	A carico del Convenzionato

B) Raccolta di rifiuti di imballaggio comunque conferiti al servizio pubblico di origine non domestica

Livello percentuale di “traccianti”:
oltre il 20% in peso sul totale del campione

Frazione estranea (in peso)	Corrispettivo (€t)	Oneri di smaltimento/rec.en.
Fino al 20%	34,26	A carico di COREPLA
Oltre il 20%	0,00	A carico del Convenzionato

C) Raccolta finalizzata

Livello percentuale contenitori per liquidi (bottiglie in PET e flaconi in HDPE):
oltre il 90% in peso sul totale del campione

Frazione estranea (in peso)	Corrispettivo (€t)	Oneri di smaltimento/rec.en.
Fino al 10%	314,10	A carico di COREPLA
Oltre il 10%	Si applica la lettera “a”	

D) Raccolta multimateriale di rifiuti di imballaggio in plastica di origine domestica.

D.1) RACCOLTE MULTIMATERIALE GIÀ IN ESSERE ALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE ALLEGATO TECNICO

D.1.a) Dall'1.4.2009 al 31.12.2009 il corrispettivo sarà pari a €/t 250 per la sola quota di imballaggi in plastica, con esclusione quindi del plafond forfettario, determinata sulla base dell'allegata procedura (All. 2). In tal caso, le analisi qualitative in ingresso verranno svolte secondo il Metodo AQ09 per le sole finalità di cui alla lettera h) dell'Allegato 2.

D.1.b) Il Convenzionato potrà aderire all'articolazione per fasce dei corrispettivi di cui alla tabella che segue in forza di analisi qualitative in ingresso eseguite secondo il Metodo AQ09. In tal caso invierà apposita comunicazione scritta a COREPLA e, a partire dal mese successivo, i corrispettivi saranno quindi pari a:

Frazione estranea (in peso)	Corrispettivo (€t)
Fino al 10%	276,41
Oltre il 10% e fino al 20%	194,74
Oltre il 20%	0,00

Il corrispettivo per frazione estranea sino al 10% sarà riconosciuto sulla sola quota di imballaggi in plastica rilevata in ingresso.

Il corrispettivo per frazione estranea oltre il 10% e fino al 20% sarà riconosciuto sulla quantità di imballaggi plastici rilevati in ingresso maggiorati di un'aliquota percentuale forfettaria del 10%. COREPLA si farà carico anche degli oneri di smaltimento/recupero energetico della frazione estranea per una quantità pari all'aliquota di maggiorazione. Gli oneri di smaltimento/recupero energetico della frazione estranea eccedente il 20 % saranno sempre a carico del Convenzionato.

D.1.c) Oltre la data del 31.12.09, qualora il gruppo di lavoro di cui all'art. 5.3 non abbia raggiunto un accordo definitivo in merito alla determinazione delle fasce e delle modalità di analisi in ingresso, anche ai Convenzionati che avranno optato, per il periodo sino al 31.12.09, per la determinazione del corrispettivo di cui alla lettera D.1.b), si applicherà il corrispettivo di cui alla lettera D.1.a).

Qualora viceversa il gruppo di lavoro di cui all'art. 5.3 abbia raggiunto un accordo definitivo in merito alla determinazione delle fasce e delle modalità di analisi in ingresso, i Convenzionati che, per il periodo sino al 31.12.09, si saranno avvalsi delle modalità di cui alla lettera D.1.b), potranno continuare ad avvalersene sino all'entrata in vigore del nuovo sistema risultante dal gruppo di lavoro che avrà luogo, al più tardi, dal 01.01.2011.

D.2) RACCOLTE MULTIMATERIALE ATTIVATE SUCCESSIVAMENTE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE ALLEGATO TECNICO

D.2.a) Ai fini di cui all'ultimo capoverso dell'art. 5.3, ai Comuni che dovessero attivare una raccolta multimateriale si applicherà in ogni caso e sino al 31.12.2010 l'articolazione per fasce dei corrispettivi di cui alla tabella che segue in forza di analisi qualitative in ingresso eseguite secondo il Metodo AQ09. In tal caso i corrispettivi saranno quindi pari a:

Frazione estranea (in peso)	Corrispettivo (€t)
Fino al 10%	276,41
Oltre il 10% e fino al 16%	194,74
Oltre il 16%	0,00

I corrispettivi saranno riconosciuti sulla sola quota di imballaggi in plastica rilevata in ingresso.

Gli oneri di smaltimento/recupero energetico della frazione estranea saranno sempre a carico del Convenzionato.

La Frazione estranea nelle raccolte multimateriale valorizzate sulla base delle tabelle che precedono sarà determinata sulla base della seguente formula:

$$\%FE_Imb\ plastic a = \frac{imb.\ Plastic a \quad * \quad \%FE\ Totale}{Imb._plastica + altri\ imballaggi}$$

$$Dove\ \%FE_Totale = \frac{FE \cdot 100}{Imb._plastica + altri\ imballaggi + FE}$$

COREPLA, fatto salvo quanto specificamente previsto per la raccolta multimateriale, direttamente o tramite terzi incaricati, provvederà alla verifica qualitativa del rifiuto di imballaggio in plastica secondo le modalità di cui all'allegato 1, al fine di verificare sia l'effettiva congruità dei conferimenti con la tipologia di flusso dichiarato, sia la percentuale di frazione estranea presente nei

conferimenti stessi. Relativamente ai conferimenti di carichi di materiale pressato in balle, la presenza nel carico anche di una sola balla formata in maniera omogenea dai materiali “traccianti” di cui al precedente art. 4 provocherà la classificazione dell’intero carico attribuibile al medesimo Convenzionato al flusso “b”, assoggettato quindi alle relative specifiche qualitative e griglia di corrispettivi.

Nel caso in cui dalle verifiche non risultino rispettati i parametri caratterizzanti ogni tipologia di flusso dichiarato (presenza massima di “traccianti” o presenza minima di contenitori per liquidi), i quantitativi conferiti, analogamente a quanto previsto per l’attribuzione della fascia qualitativa rispetto alla presenza di frazione estranea, saranno classificati ai fini dei corrispettivi nella tipologia di flusso effettivamente riscontrata.

Nel caso in cui la verifica qualitativa evidenzia frazioni estranee in misura superiore di oltre l’1% a quella massima consentita, COREPLA addebiterà al Convenzionato una penale commisurata ai costi di trasporto, selezione e recupero energetico/smaltimento per la totalità della frazione estranea riscontrata e fatta salva una franchigia dell’1%. Nel solo caso di conferimenti pressati qualora, entro 24 ore dalla conclusione dell’analisi, il Convenzionato richieda via fax/e-mail di rientrare in possesso delle balle campionate non analizzate, impegnandosi a ritirarle nelle successive 48 ore, la penale di cui sopra sarà applicata al peso della restante parte del carico.

Nel caso in cui due analisi consecutive effettuate sul materiale conferito dal medesimo Convenzionato evidenzino il superamento del limite massimo di frazione estranea, COREPLA potrà sospendere per quindici giorni il Convenzionato dai conferimenti (divieto di conferire sfuso o pressato, blocco dei prelievi di carichi pressati). Qualora l’evento dovesse ripetersi, il caso sarà comunicato ai Comuni di cui ai punti 7 e 8 dell’Accordo Quadro per le determinazioni del caso.

6.2 Prestazioni aggiuntive

Come delineato nell’art. 5, COREPLA ed il Convenzionato possono concordare l’organizzazione e la gestione di servizi aggiuntivi.

a) Corrispettivo per il trasporto di materiale sfuso a distanza superiore ai 25 km

Per ogni km eccedente i 25 km: 1,89 €/t

(distanza stradale tra il centro del comune Convenzionato/media delle distanze pesata sul numero degli abitanti se più comuni e il centro del comune ove è ubicato il CSS)

Condizioni:

Tale corrispettivo aggiuntivo si applica esclusivamente a mezzi che conferiscono materiale sfuso e che operano direttamente la raccolta.

b) Corrispettivo per la pressatura per conferimenti da Centro Comprensoriale con trasporto a carico di COREPLA

Per carichi utili di almeno 12 tonnellate: 35,00 €/t

Condizioni:

- distanza dal CSS > 25 km
(distanza tra il centro del comune ove è ubicato il CC e il centro del comune ove è ubicato il CSS);
- peso minimo di ogni carico: 12 t
(carico composto anche dal materiale di più convenzionati);
- dimensione indicativa delle balle: cm 80 x 80 x 120;
- balle etichettate con gli estremi del CC e del flusso (a –b-c);
- indicazione sullo spazio “note” del formulario del/dei Convenzionato/i (N° convenzione e N° bacino) e del/dei peso/i relativo/i;

- ritiro da parte di COREPLA entro 7 giorni lavorativi dalla comunicazione scritta di disponibilità di un carico completo (almeno 12 tonnellate);
- nel caso in cui COREPLA e il Convenzionato concordino che il trasporto del materiale pressato al CSS indicato da COREPLA sia effettuato dal Convenzionato stesso, direttamente o tramite trasportatori terzi, per carichi di almeno 12 tonnellate, il corrispettivo al Convenzionato viene calcolato secondo i medesimi parametri che COREPLA utilizza per i propri trasportatori. Tale situazione è da ritenersi comunque eccezionale, in caso contrario si applica quanto stabilito al successivo punto c.

c) Corrispettivo per la pressatura/trasporto per conferimenti da Centro Comprensoriale con trasporto effettuato dal Convenzionato in base alla convenzione

Tale servizio deve essere predefinito in convenzione in base all'accordo delle parti.

Per carichi utili di almeno 8 tonnellate: 45,00 €/t

Condizioni:

- distanza dal CSS: > 25 km
(distanza tra il centro del comune ove è ubicato il CC e il centro del comune ove è ubicato il CSS);
- peso minimo di ogni carico: 8 tonnellate
(carico composto anche dal materiale di più Convenzionati)
- dimensione indicativa delle balle: cm 80 x 80 x 120;
- balle etichettate con gli estremi del CC e del flusso (a –b-c);
- indicazione sullo spazio “note” del formulario del/dei Convenzionato/i (N° convenzione e N° bacino) e del/dei peso/i relativo/i;

d) Corrispettivo forfettario a parziale copertura di attività logistiche svolte per esclusiva iniziativa del Convenzionato

Per carichi utili di almeno 8 tonnellate: 17,14 €/t

Condizioni:

- verifica preventiva di ammissibilità da parte di COREPLA
- distanza dal CSS > 5 km e ≤25 km
(distanza del centro del comune ove è ubicato il CC e il centro del comune ove è ubicato il CSS);
- peso minimo di ogni carico: 8 tonnellate
(carico composto anche dal materiale di più convenzionati);
- dimensione indicativa delle balle: cm 80 x 80 x120
- balle etichettate con gli estremi del CC e del flusso (a –b-c);
- indicazione sullo spazio “note” del formulario del/dei Convenzionato/i (N° convenzione e N° bacino) e del/dei peso/i relativo/i.

e) Contributo extra forfetario per trasporto via nave di materiale sia sfuso che pressato da isole minori

Per tutti i carichi sfusi e i carichi pressati di cui alla tipologia “c”: 28,55 €/t

Condizioni:

- si somma all'eventuale corrispettivo aggiuntivo di cui alla tipologia “a”;
- si somma all'eventuale corrispettivo aggiuntivo di cui alla tipologia “b”.

Relativamente ai carichi pressati il cui trasporto è effettuato da COREPLA, nel caso di ritiro oltre 7 giorni e sino a 20 giorni lavorativi dalla comunicazione il Convenzionato avrà diritto ad applicare una penale pari al 3% del corrispettivo dovuto per l'intero carico. La penale sarà pari al 10% nel

caso di ritiro oltre 20 giorni e sino a 30 giorni. Nel caso in cui la piattaforma abbia una produzione pari a un carico giornaliero, il ritiro tra l'8° e il 18° giorno lavorativo scontrerà una penale del 10% e tra il 19° e il 30° giorno lavorativo una penale del 20%. Trascorsi 30 giorni lavorativi, oltre al corrispettivo con le penali di cui sopra, il Convenzionato avrà diritto ad addebitare a COREPLA i costi di trasporto al Centro di Selezione più vicino. Per la determinazione di tali costi si farà riferimento ai corrispettivi riconosciuti da COREPLA ai propri trasportatori.

6.3 Adeguamento dei corrispettivi

I corrispettivi di cui al presente Allegato verranno adeguati annualmente secondo quanto previsto nell'Accordo Quadro al punto 3.3.

7. FATTURAZIONE

Il Convenzionato provvederà ad emettere fattura mensile nei confronti del COREPLA e comunque entro due mesi dalla consegna del rifiuto di imballaggio in plastica, allegando la prefattura inviategli da COREPLA. In caso di discordanza fra la prefattura e i dati risultanti al Convenzionato il Convenzionato stesso provvederà a contattare preventivamente COREPLA per i chiarimenti del caso. I pagamenti delle fatture verranno effettuati a 120 giorni data fattura fine mese.

8. CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE

Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di raccolta in termini di efficacia, efficienza, economicità e qualità, COREPLA realizza a proprie spese in collaborazione con i Comuni e/o i Convenzionati attività ed interventi di informazione e sensibilizzazione degli utenti sulla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in plastica secondo le linee guida generali riportate al punto 9 dell'Accordo Quadro. Tali interventi saranno correlati alle tipologie di flusso di raccolta effettivamente attivate dal convenzionato, così come riportate nella convenzione locale.

9. ACCORDI VOLONTARI

In conformità ed attuazione di quanto stabilito al punto 6 dell'Accordo Quadro, le parti si danno reciprocamente atto che potranno essere avviate sperimentazioni a livello di bacini territoriali omogenei significativi, anche adottando modalità operative e clausole contrattuali in parziale deroga a quanto stabilito nel presente allegato, finalizzate ad ottimizzare l'integrazione tra raccolta differenziata di rifiuti di imballaggio in plastica e fasi industriali di recupero/valorizzazione/riciclaggio degli stessi, tenuto anche conto della necessità di razionalizzare al meglio i flussi delle diverse frazioni di rifiuto di imballaggio nel caso di raccolte multimateriale.

10. INCENTIVAZIONE UTILIZZO MANUFATTI IN PLASTICA RICICLATA

Le parti si danno reciprocamente atto dell'importanza della diffusione dell'utilizzo di manufatti in materiale riciclato ai fini della crescita sia della cultura e conoscenza ambientale sia di un mercato strutturato e maturo del prodotto riciclato che costituisce il naturale e necessario terminale della raccolta differenziata.

Al fine di contribuire alla pratica attuazione di tale principio e tenuto anche conto del D.M. 8/5/2003 n. 203, le parti si impegnano reciprocamente a valutare particolari modalità di valorizzazione da applicare in quelle situazioni in cui il Convenzionato dimostri di avviare autonomamente a riciclaggio, anche tramite terzi, quanto da lui raccolto per la realizzazione di manufatti da cedere alle Pubbliche Amministrazioni, computabili quindi ai fini degli obiettivi posti dal citato D.M. A tal fine, COREPLA e il Convenzionato potranno concordare anche specifiche iniziative locali nell'ambito degli accordi volontari di cui al precedente art. 9, con particolare riferimento alle frazioni di mix plastico.

11. RISORSE PER AREE METROPOLITANE

COREPLA per gli anni 2009 e 2010 metterà a disposizione la somma di 250.000 €/anno da destinarsi, secondo le modalità che verranno definite dal Comitato di Coordinamento, a progetti condivisi per il miglioramento della qualità del materiale raccolto nelle aree metropolitane.

12. CASSETTE IN PLASTICA DEL CIRCUITO CONIP – IMBALLAGGI IN PLASTICA NON ASSOGGETTATI A CAC

Per le cassette in plastica del circuito Conip non sono dovuti da COREPLA i corrispettivi previsti dal presente Allegato Tecnico. I corrispettivi dovuti ai convenzionati saranno quindi decurtati di una percentuale pari alla percentuale di cassette riscontrate in sede di analisi qualitative che non saranno computate nel peso del campione ai fini della determinazione della percentuale di frazioni estranee.

Verrà attivato un tavolo ANCI/CONAI/COREPLA/CONIP per definire modalità di gestione che garantiscano ai Convenzionati un corrispettivo per tutte le cassette in plastiche conferite in raccolta differenziata.

Imballaggi riconducibili ad altri sistemi autonomi di gestione che dovessero essere riconosciuti nelle forme di legge nel corso del periodo di validità del presente Allegato Tecnico saranno considerati frazione estranea.

13 OBBLIGHI DI TRASMISSIONE INFORMAZIONI ALLA BANCA DATI ANCI – CONAI PER I SOGGETTI CONVENZIONATI

I Soggetti convenzionati che operano sul territorio la raccolta e il recupero dei rifiuti da imballaggio siano essi Comuni e loro Consorzi e/o Unioni oppure altri operatori delegati alla raccolta e al recupero dei rifiuti da imballaggio sono obbligati a trasmettere alla banca dati ANCI CONAI, anche al fine di consentire l'esercizio dei compiti e delle funzioni del Comitato di Coordinamento e del Comitato di Verifica di cui all'Accordo Quadro ANCI-CONAI del 23 dicembre 2008, tutti i dati e le informazioni relativi a:

- informazioni anagrafiche
- rifiuti di imballaggio conferiti in convenzione;
- rifiuti di imballaggio e le frazioni merceologiche similari raccolti nei singoli comuni serviti;
- rifiuti totali, frazione organica e frazione avviata a recupero energetico.

come dettagliatamente riportato nell'allegato 3-A) al presente Allegato Tecnico.

I dati e le informazioni di cui sopra dovranno essere trasmessi trimestralmente, utilizzando i format conformi a quanto riportato nell'allegato 3-A) e gli appositi strumenti informatici in ambiente Internet, resi disponibili dalla banca dati ANCI CONAI, con le seguenti scadenze:

<i>periodo</i>	<i>scadenza</i>
primo trimestre	30 giugno
secondo trimestre	30 settembre
terzo trimestre	31 dicembre
quarto trimestre	31 marzo

Il mancato invio dei dati e delle informazioni secondo il contenuto, i tempi e le modalità previsti nel presente articolo verrà segnalato al Comitato di Coordinamento che valuterà le opportune conseguenze.

14 OBBLIGHI DI TRASMISSIONE INFORMAZIONI ALLA BANCA DATI ANCI – CONAI PER COREPLA

COREPLA si obbliga a comunicare alla banca dati ANCI CONAI, anche al fine di consentire l'esercizio dei compiti e delle funzioni del Comitato di Coordinamento e del Comitato di Verifica di cui all'Accordo Quadro ANCI-CONAI del 23 dicembre 2008 tutti i dati e le informazioni relativi ai convenzionati come dettagliatamente riportato nell'allegato 3-B) al presente Allegato Tecnico.

I dati e le informazioni di cui sopra dovranno essere trasmessi trimestralmente, utilizzando gli appositi strumenti informatici in ambiente Internet, resi disponibili da ANCI, con le seguenti scadenze:

<i>periodo</i>	<i>scadenza</i>
primo trimestre	30 giugno
secondo trimestre	30 settembre
terzo trimestre	31 dicembre
quarto trimestre	31 marzo

<i>PER ANCI</i>	<i>PER CONAI</i>	<i>PER COREPLA</i>
_____	_____	_____

ALLEGATO 1

PROCEDURA PER LA VERIFICA DELLA QUALITA' DEL MATERIALE CONFERITO E COMUNICAZIONI CONSEGUENTI. MODALITA' OPERATIVE PER L'EFFETTUAZIONE DEL PRELIEVO E DELL'ANALISI QUALITATIVA DEL MATERIALE CONFERITO

1. FREQUENZA E FINALITÀ DELLE VERIFICHE

Le analisi possono appartenere ad una delle seguenti tre tipologie:

- a. Analisi Dovute: COREPLA effettuerà i controlli di qualità a proprie spese, direttamente o tramite terzi, a campione, secondo le frequenze minime e massime di cui alla tabella seguente, calcolata in base al dato storico della raccolta relativo al singolo Convenzionato (in caso di non disponibilità di tale informazione, sarà utilizzato il potenziale presuntivo di raccolta, calcolato moltiplicando la somma degli abitanti di ciascun comune compreso nella convenzione per il dato della raccolta pro-capite/anno relativo alla regione che, in base al numero di abitanti, risulta essere prevalente nella convenzione). Prima della fine di ogni anno solare, COREPLA, constatato che sono intervenuti cambiamenti sostanziali (quantitativi e/o organizzativi) nell'andamento della raccolta riferiti al singolo bacino, può ricalcolare per l'anno solare successivo la frequenza stabilita, facendo riferimento alla nuova situazione. Nel caso di convenzioni comprendenti più "bacini", così come specificati nell'Allegato/i alla convenzione, le frequenze e le loro modalità di calcolo dovranno essere riferite a ciascun "bacino", così come definito nelle Condizioni generali di conferimento che formeranno parte integrante e sostanziale della convenzione.

Tabella 1

Quantità conferita per singolo flusso in convenzione (t/anno solare)	Frequenza minima analisi	Frequenza massima analisi
Da 0 fino a 30	1/anno	3/anno
Oltre 30 fino a 100	1/ quadrimestre	4/quadrimestre
Oltre 100 fino a 300	1/trimestre	3/trimestre
Oltre 300 fino a 1.000	1/bimestre	4/bimestre
Oltre 1.000 fino a 5.000	1/mese	3/mese
Oltre 5.000	2/mese	4/mese

- b. Analisi Aggiuntive: COREPLA avrà comunque facoltà di effettuare anche analisi aggiuntive del materiale, che non avranno valore ai fini della determinazione del compenso perché non concorreranno al calcolo della media del periodo, ma avranno effetti limitati al singolo carico nel caso di superamento del limite di frazione estranea o per presenza di balle "traccianti" (vedi punto 6.1 dell'Allegato Tecnico Imballaggi in Plastica). Ricadono in tale tipologia le analisi effettuate nei seguenti casi:
1. Materiale conferito sfuso che appaia anche da un primo sommario esame visivo gravemente inquinato da frazioni estranee. In tal caso l'individuazione del carico su cui effettuare il campionamento avviene dopo lo scarico del mezzo;
 2. Analisi effettuate in aggiunta al numero massimo previsto sul periodo con riferimento alla Tabella 1 punto a.;
 3. Analisi effettuate su carichi pressati, qualora il/i CSS indicato/i in convenzione non sia/no eccezionalmente in grado di ricevere il materiale a causa di impedimenti tecnico-logistici e il

carico sia avviato da COREPLA ad altro impianto e appaia, anche da un primo sommario esame visivo, gravemente inquinato da frazioni estranee.

- c. **Analisi Richieste da Convenzionato:** Il Convenzionato avrà a sua volta facoltà di richiedere controlli aggiuntivi, comunque in numero non superiore a quello fissato per la frequenza massima, come da Tabella 1, stabilita per ciascun bacino, che faranno media al fine della determinazione della fascia qualitativa da attribuire al materiale. Tali analisi richieste dal Convenzionato, non concorreranno comunque al raggiungimento del numero massimo di analisi dovute in convenzione e i costi relativi saranno posti a carico del Convenzionato richiedente. Le analisi richieste devono essere effettuate entro 10 giorni dalla richiesta in presenza di conferimenti utili all'analisi.

Relativamente ai casi in cui una o più analisi richieste dal Convenzionato, pur in presenza di conferimenti utili nei 10 giorni lavorativi successivi alla data di richiesta non siano effettuate, o la loro effettuazione avvenga oltre i termini previsti, si procede come di seguito descritto, a maggiore tutela del convenzionato.

Sono riscontrabili due diverse casistiche:

1. la/le analisi è/sono stata/e effettuata/e oltre i 10 giorni lavorativi successivi alla data di richiesta, ma comunque entro il termine del periodo di riferimento per cui era/erano stata/e richiesta/e;
2. la/le analisi non è/sono stata/e effettuata/e nel corso del periodo di pertinenza della richiesta, che resta quindi inevasa;

Nel caso di cui al punto 1), COREPLA assicura che la/le analisi, anche se effettuata/e in ritardo, è/sono in ogni caso riferita/e al periodo per cui era/erano stata/e richiesta/e;

Nel caso di cui al punto 2) si procede ad attribuire ai "Bacini" un numero di analisi "fittizie" pari al numero di analisi richieste e non effettuate. L'esito di tali analisi "fittizie" è fisso e predeterminato, essendo per ciascuna tipologia di flusso quello più favorevole al Convenzionato ai fini della determinazione della media e di conseguenza del corrispettivo di raccolta, come qui di seguito analiticamente descritto:

I	"Flusso A":	Frazione Estranea	0 %
		Traccianti	0 %
II	"Flusso B":	Frazione Estranea	0 %
		Traccianti	100 %
III	"Flusso C":	Frazione Estranea	0 %
		Contenitori in Plastica per Liquidi	100 %
		Traccianti	0 %

Tali analisi concorrono alla determinazione della media del periodo, essendo conteggiate come effettuate con gli esiti sopra indicati nel periodo di pertinenza della richiesta del Convenzionato.

Ogni analisi avrà valore per verificare sia la rispondenza di quanto conferito con le specifiche dei flussi di raccolta dichiarati, così come individuate al punto 6.1 del presente Allegato tecnico, sia la percentuale di frazione estranea eventualmente presente nei singoli flussi, risultando in tal modo prerequisite indispensabile per la determinazione dei corrispettivi.

2. PRESCRIZIONI GENERALI PER L'EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE E COMUNICAZIONI AL CONVENZIONATO

- a. Le analisi qualitative potranno essere effettuate esclusivamente presso il/i CSS espressamente indicato/i nella convenzione. Il campione sarà prelevato all'ingresso del CSS COREPLA e, di conseguenza, le analisi avranno luogo presso il CSS stesso, sia in caso di conferimento sfuso diretto, sia in caso di conferimento di materiale pressato proveniente da un Centro Comprensoriale operante per conto del Convenzionato. In caso di temporanea impossibilità del CSS indicato in convenzione a ricevere il materiale, le analisi potranno essere effettuate presso diverso CSS esclusivamente nei limiti specificati al precedente punto 1, lettera b – Analisi Aggiuntive. Nel caso di flussi indirizzati da COREPLA direttamente a riciclaggio che, di conseguenza, non transitano da CSS, COREPLA effettuerà le analisi presso l'impianto riciclatore (RIC) secondo le stesse modalità previste presso i CSS.

In ogni caso, tutte le operazioni relative al prelievo del campione e all'esecuzione dell'analisi verranno eseguite da personale COREPLA o da terzi appositamente incaricati da COREPLA.

Nel caso di conferimenti sfusi verrà data la possibilità al Convenzionato di essere presente alla fase di campionamento, secondo le modalità prescritte nel Metodo AQ09 "Modalità operative per l'effettuazione del prelievo e dell'analisi qualitativa del materiale conferito". L'autista, a cui è affidato il compito di avvisare il Convenzionato, potrà attendere fino a due ore e mezza l'arrivo del Convenzionato stesso. Ove non fosse possibile lo stazionamento del mezzo di raccolta entro i cancelli del centro, il mezzo potrà attendere l'arrivo del Convenzionato all'esterno del centro. Qualora il mezzo non si presentasse entro le successive due ore e mezza, o si ripresentasse con peso lordo significativamente diverso (oltre +/- 40kg) dal primo ingresso, non verrà effettuato il prelievo e, convenzionalmente, la frazione estranea verrà considerata pari al 100%.

- b. Le analisi, appartenenti a tutte le tipologie di cui al punto 1, si svolgeranno in contraddittorio, per cui COREPLA dovrà comunicare al Convenzionato secondo le modalità di seguito specificate, luogo, data ed orario di svolgimento delle analisi stesse, affinché il Convenzionato possa presenziarvi. Tuttavia qualora il Convenzionato regolarmente avvisato non presenzi all'analisi, questa sarà comunque valida ed efficace.

COREPLA inviterà pertanto il Convenzionato a partecipare alla verifica con avviso che verrà inviato via fax/e-mail (faranno fede i riferimenti indicati all'atto della stipula della convenzione o le eventuali successive modifiche preventivamente comunicate in forma scritta) 48 ore prima dell'analisi. Lo svolgimento dell'analisi avverrà non prima delle 48 e non oltre le 96 ore successive al conferimento secondo le modalità riportate nel Metodo AQ09.

- c. Tutti i termini riportati ed espressi in "ore" o "giorni" sono da intendersi sulla base della settimana lavorativa di 5 giorni (con esclusione quindi del sabato). Eventuali festività locali saranno conteggiate come giornate lavorative, pur impegnandosi COREPLA, per quanto possibile e in sua conoscenza, ad evitare situazioni di disagio ai convenzionati.

3. ESITO DELLE VERIFICHE

- a. La tabella 1 fissa i periodi di frequenza delle analisi di qualità. La media, su tali periodi, dei dati qualitativi riscontrati sul materiale conferito verrà comunicata al Convenzionato entro 10 giorni lavorativi dall'inizio del mese successivo all'ultima analisi prevista dalla tabella di cui sopra relativamente al bacino di riferimento. Contribuiranno al computo di tale media anche le eventuali analisi con risultato pari al 100% di frazione estranea previste al punto 2 lettera a) nei casi in cui il mezzo identificato al primo ingresso per il campionamento di materiale sfuso non si presentasse entro le successive due ore e mezza o si ripresentasse con peso lordo significativamente diverso.

Il dato così comunicato, qualora risulti da un numero di verifiche almeno pari al minimo del

periodo, varrà a determinare il compenso spettante al Convenzionato per tutti i conferimenti effettuati dal primo giorno del periodo successivo a quello in cui si sia concluso il predetto periodo di frequenza stabilito sino all'ultimo giorno del mese in cui si concluda il periodo successivo, ad esclusione dei bacini con periodo mensile e bimensile (frequenza minima analisi: 1/mese e 2/mese). Per tali bacini il dato comunicato, qualora risulti da un numero di verifiche almeno pari al minimo del periodo, varrà a determinare il compenso spettante al Convenzionato per tutti i conferimenti effettuati dal primo all'ultimo giorno del mese di effettuazione della/e analisi.

Le analisi eventualmente richieste dal Convenzionato ai sensi del punto 1, lettera c, purché richieste entro il termine del periodo di riferimento, anche se effettuate nel mese successivo al periodo stesso, faranno media con quelle precedenti.

- b. L'analisi avrà validità ai fini della determinazione del corrispettivo e/o delle penali per tutto il materiale conferito dal Convenzionato proveniente dal "bacino" di provenienza, così come specificato nell'Allegato/i alla convenzione, indipendentemente quindi dal comune o dai comuni di provenienza del materiale analizzato e sarà applicabile solo qualora sia stato effettuato il numero minimo di analisi previsto in tabella 1.

Per consentire comunque di ottimizzare la rappresentatività dei campionamenti Corepla si impegna a dare istruzioni ai soggetti terzi, addetti al campionamento, in merito alla rotazione dei giorni di prelievo su un medesimo bacino ove applicabile. A tal proposito gli addetti verranno messi in condizione di ottemperare a tale impegno avendo sempre a disposizione l'informazione in merito ai giorni della settimana di prelievo in cui è stato prelevato il materiale analizzato nelle ultime 5 analisi in contraddittorio con il Convenzionato e valide ai fini della media.

Corepla consentirà, laddove richiesto, la divisione in due dei bacini con conferimenti sfusi che comprendano tra i comuni deleganti un capoluogo di Provincia.

Nel caso di conferimenti di materiale pressato, tutte le analisi qualitative effettuate sul materiale conferito proveniente da un dato Centro Comprensoriale (CC) ed appartenente ad un dato flusso di raccolta ('a' - 'b' - 'c') avranno valore per qualificare il materiale conferito da qualsiasi bacino proveniente da detto CC su tale flusso di raccolta, in funzione della periodicità di analisi di ogni singolo bacino. Le eventuali penali per superamento dei limiti di frazione estranea e/o per presenza di balle traccianti (di cui al punto 6.1 dell'Allegato Tecnico Imballaggi in Plastica) verranno addebitate ai Convenzionati indicati sul singolo formulario oggetto di verifica in proporzione alle quantità ivi riportate.

Nel caso in cui le frequenze minime delle analisi previste in tabella 1 non fossero rispettate, al Convenzionato verrà attribuita la fascia di qualità superiore rispetto al periodo di verifica precedente per lo specifico flusso in convenzione, ferma restando la possibilità per COREPLA di dimostrare che la mancata effettuazione del numero minimo di analisi dipenda da mancata ottemperanza delle disposizioni previste in convenzione da parte del Convenzionato (ad esempio impossibilità di individuare correttamente i conferimenti).

- c. Qualora dall'analisi (o dalla media delle analisi) risultasse non rispettata, per il flusso dichiarato, la specifica minima di cui all'art.6.1 dell'Allegato Tecnico Imballaggi in Plastica (specificamente: presenza di "traccianti" superiore al 20% per flusso 'a', presenza di contenitori per liquidi inferiore al 90% del campione analizzato per flusso 'c'), COREPLA riconoscerà al Convenzionato i corrispettivi relativi alla tipologia di flusso effettivamente riscontrata, adottando quindi anche i relativi parametri qualitativi rispetto alla presenza di frazione estranea.
- d. Qualora il dato comunicato evidenziasse comunque una presenza di frazione estranea superiore al limite massimo, nulla verrà riconosciuto al Convenzionato, ad alcun titolo, relativamente a tutti i conferimenti effettuati nel periodo di riferimento determinato come al precedente punto a.

4. TUTELE DEL CONVENZIONATO

- a. COREPLA, facendosi integralmente carico dell'effettuazione delle verifiche sia dal punto di vista operativo che da quello economico, ritiene di fondamentale importanza per il positivo sviluppo della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in plastica assicurare la massima indipendenza, correttezza e trasparenza nell'effettuazione delle verifiche stesse, a tutela in primo luogo dei convenzionati ma anche, più in generale, della credibilità dell'intero sistema. COREPLA si impegna pertanto al rispetto scrupoloso delle procedure descritte nel presente allegato e nel Metodo AQ09, anche in nome e per conto dei soggetti che per suo conto effettuano le analisi qualitative, nonché ad intervenire risolutamente a fronte di ogni abuso o non-conformità eventualmente riscontrati, anche a seguito di segnalazioni da parte dei convenzionati.
- b. COREPLA deve rispettare le frequenze minime delle analisi previste in tabella 1. Ove tali frequenze non fossero rispettate, al Convenzionato verrà attribuita la fascia di qualità superiore rispetto al periodo di verifica precedente per lo specifico flusso in convenzione, ferma restando la possibilità per COREPLA di dimostrare che la mancata effettuazione del numero minimo di analisi dipenda da mancata ottemperanza delle disposizioni previste in convenzione da parte del Convenzionato (ad esempio impossibilità di individuare correttamente i conferimenti).
- c. COREPLA organizzerà con cadenza almeno annuale seminari di approfondimento e confronto sulle problematiche inerenti la qualità della raccolta differenziata e le relative attività di controllo, invitando a parteciparvi oltre ai soggetti terzi incaricati dell'effettuazione delle analisi anche una rappresentanza dei soggetti convenzionati, da individuarsi a cura di ANCI.
- d. Qualora il Convenzionato, per qualsiasi ragione, ritenga che il campione prelevato non sia a lui attribuibile, dovrà contestare tale circostanza tramite fax/e-mail inviato a COREPLA precedentemente al momento dell'effettuazione dell'analisi. In subordine, la contestazione potrà essere comunicata anche in fase di contraddittorio, ma comunque prima che l'analisi inizi. La mancata contestazione comporta l'accettazione da parte del Convenzionato dell'esito dell'analisi, per lo meno per quanto concerne l'attribuzione del campione.
- e. Premesso che, relativamente ai carichi pressati, verifiche presso CSS diverso/i da quello/i indicato/i in convenzione possono verificarsi solo nei casi di cui al punto 1.b del presente allegato e nei limiti ivi previsti, in ragione dell'eccezionalità dell'evento i costi per la partecipazione alla verifica da parte del Convenzionato restano comunque a carico dello stesso, fermo restando l'impegno da parte di COREPLA per ridurre al minimo disagi e costi.
- f. Il Convenzionato che ritenga che, per qualsiasi ragione, non sia stata rispettata la procedura per l'effettuazione della verifica o che siano riscontrabili comunque irregolarità, oltre a richiedere l'annotazione nel verbale di analisi delle proprie posizioni, dovrà inoltrare a COREPLA protesta scritta motivata entro 8 (otto) giorni lavorativi dall'effettuazione dell'analisi. COREPLA dovrà fornire risposta scritta entro 8 (otto) giorni lavorativi dall'avvenuto ricevimento della protesta scritta. Qualora, esperite tutte le verifiche del caso, il Convenzionato ritenga la soluzione proposta da COREPLA comunque insoddisfacente, potrà segnalare il caso al Comitato di verifica dell'Accordo Quadro per un riesame della decisione. Resta inteso che, in caso di rimando della decisione al Comitato di verifica, tutti i quantitativi di materiale conferiti nel periodo di validità dell'analisi contestata relativi al "bacino" oggetto dell'analisi stessa risulteranno essere attribuiti alla fascia qualitativa riscontrata da COREPLA, che sarà quindi da prendere come riferimento dal Convenzionato per la fatturazione, fatto salvo l'eventuale conguaglio in base alle decisioni assunte dal Comitato di verifica.
- g. Qualora il Convenzionato non abbia presenziato all'analisi è in ogni caso sua facoltà richiedere a Corepla tramite fax/e-mail l'invio di copia del report dell'analisi e del relativo prelievo.

ALLEGATO 2

PROCEDURA PER LA DETERMINAZIONE QUANTITATIVA E LA GESTIONE OPERATIVA DELLA FRAZIONE DI RIFIUTI D'IMBALLAGGIO IN PLASTICA PROVENIENTI DA RACCOLTA MULTIMATERIALE DI ORIGINE DOMESTICA

1. Campo di applicazione

- a. La PROCEDURA regola le modalità per la quantificazione e la gestione della frazione costituita dai rifiuti d'imballaggio in plastica provenienti da raccolta differenziata multimateriale esclusivamente di origine domestica. Per la definizione di "raccolta multimateriale" si rimanda all'art. 5.2 dell'Allegato Tecnico.
- b. Per quanto attiene l'argomento specifico, la PROCEDURA regola ogni rapporto tra COREPLA e i Convenzionati che abbiano sottoscritto convenzioni per la raccolta differenziata dei rifiuti d'imballaggio in plastica e che abbiano attivato uno o più flussi di raccolta multimateriale (tra cui i rifiuti d'imballaggio in plastica) di origine domestica, trovandosi in una delle situazioni di cui al successivo punto "c". Pertanto la PROCEDURA, che COREPLA si impegna a trasmettere al Convenzionato unitamente al "Bacino" per cui si applica, sostituisce relativamente alle materie che tratta ogni eventuale diverso accordo tra COREPLA e il Convenzionato stesso. Il Convenzionato, relativamente agli argomenti normati dalla PROCEDURA, non può opporre a COREPLA alcun accordo o contratto con terzi, ivi compreso in primo luogo il soggetto gestore dell'impianto che effettua per suo conto la separazione delle diverse frazioni della raccolta multimateriale, che contrastino con quanto stabilito dalla PROCEDURA. E' pertanto onere del Convenzionato assicurarsi della compatibilità di tali accordi e/o contratti, sia già in essere che stipulati successivamente, con i contenuti della PROCEDURA. I Centri di Selezione COREPLA sono tenuti a comunicare sempre con chiarezza ai soggetti che richiedessero loro di effettuare la separazione di una raccolta multimateriale che comprendesse anche la frazione "imballaggi in plastica", l'esistenza di un contratto di selezione fra loro e COREPLA.
- c. La PROCEDURA si applica esclusivamente allorquando la raccolta multimateriale di origine domestica sia conferita direttamente ad un Centro di Selezione COREPLA (CSS), che in tal caso assume anche la denominazione di Centro di Selezione Multimateriale (CSM). Non si applica invece nei casi in cui la separazione tra le diverse frazioni che compongono la raccolta multimateriale sia preliminarmente effettuata presso altro impianto. Rientra tuttavia nel campo di applicazione della PROCEDURA il caso in cui nel medesimo sito siano effettuate, pur utilizzando linee impiantistiche separate, sia la separazione per conto del Convenzionato delle diverse frazioni che compongono la raccolta multimateriale, sia la successiva selezione della frazione "imballaggi in plastica" per tipologia/polimero/colore per conto di COREPLA, a condizione che le due lavorazioni siano effettuate dal medesimo soggetto giuridico

2. Modalità operative

- a. Il Convenzionato comunica a COREPLA che intende far svolgere a proprie cure e spese la separazione di una raccolta multimateriale presso un CSS, avendo preliminarmente stipulato con il soggetto gestore dell'impianto apposito contratto. Il CSS, a sua volta, è contrattualmente obbligato a comunicare a COREPLA di essere in procinto di intraprendere attività di separazione della raccolta multimateriale nel medesimo sito ove svolge l'attività di selezione per conto di COREPLA, acquisendo quindi la qualifica di CSM. L'obbligo di comunicazione da parte del CSM riguarda in ogni caso anche tutti i successivi soggetti conferenti raccolta multimateriale.
- b. COREPLA predispone uno specifico "Bacino" per ciascun flusso di raccolta multimateriale destinato a ciascun Centro di Selezione (CSM) e invia al Convenzionato, unitamente al/ai

“Bacino”/”Bacini” stesso/i, la presente procedura che s’intende integralmente accettata.

- c. Il CSM, entro il giorno 5 di ogni mese successivo a quello di riferimento, comunica a COREPLA e a tutti i Convenzionati che vi conferiscono raccolta multimateriale, utilizzando la tabella di cui all’Allegato 1 alla presente PROCEDURA, i valori aggregati corrispondenti alla seguente formula:

$$Qmt = (P - Imn)$$

Laddove:

Qmt = Totale raccolta multi =

quantità complessiva di raccolta differenziata imballaggi in plastica proveniente da raccolta multimateriale processata dal CSM nel periodo di riferimento

P = Prodotti e Sottoprodotti =

somma delle quantità complessive delle singole frazioni di imballaggi in plastica selezionati per tipologia/polimero/colore (ossia, ad oggi, “Contenitori per Liquidi”, “Film”, “Taniche”), nel periodo di riferimento dal CSM, cui si aggiunge il quantitativo di imballaggi in plastica presente nelle frazioni di “plastiche miste” selezionate (ossia, ad oggi, “PlasMix”, “Plasmix Fine”, “MPO”, “MPR”, “Cassette”, “Misto PET”), calcolato in base alle analisi merceologiche svolte su di esse da COREPLA

Imn = Imballaggi in plastica da raccolta mono =

quantità complessiva netta di imballaggi in plastica selezionati, provenienti da raccolta differenziata monomateriale, relativa ai “Bacini” monomateriale in ingresso al CSM, riscontrata nel periodo di riferimento sulla base delle verifiche qualitative effettuate sui singoli convenzionati conferenti raccolta monomateriale

Relativamente alle frazioni specificamente indicate quali costituenti la voce “Prodotti e Sottoprodotti” (vedi lettera “P” della formula), si ribadisce che gli elenchi forniti rispecchiano l’articolazione della produzione COREPLA al momento dell’approvazione della presente PROCEDURA, per cui lo stesso COREPLA si impegna a comunicare immediatamente al Comitato di Verifica dell’Accordo di programma quadro ANCI-CONAI ogni eventuale variazione apportata a tale articolazione in momenti successivi, al fine di permettere di adeguare la formula.

Relativamente alle analisi merceologiche svolte da COREPLA rispettivamente sulle frazioni “plastiche miste” comprese nella voce “Prodotti e Sottoprodotti” (vedi lettera “P” della formula), finalizzate a verificare l’incidenza percentuale della presenza di imballaggi in plastica nelle stesse, COREPLA si rende disponibile ad individuare, caso per caso, insieme ai singoli convenzionati che richiedessero di poter verificare lo svolgimento delle analisi, le modalità di accesso compatibili con le proprie procedure.

Ai fini dell’applicazione della formula di cui sopra, il CSM deve prendere in considerazione

esclusivamente i quantitativi di raccolta multimateriale processati (ossia effettivamente sottoposti sia alla separazione delle frazioni che compongono la raccolta multimateriale conferita sia alla selezione per tipologia/polimeri/colore per conto di COREPLA) nel mese di riferimento

- d. Il CSM, sulla base di analisi merceologiche svolte sulla raccolta multimateriale conferita da ciascun Convenzionato o di altra procedura concordata con gli stessi, ripartisce tra i diversi Convenzionati che conferiscono raccolta multimateriale il quantitativo complessivo di rifiuti d'imballaggio in plastica, provenienti da raccolta multimateriale, così come risulta dalla formula di cui al precedente punto "c". La pattuizione delle modalità di calcolo dei quantitativi di imballaggi in plastica da attribuire a ciascun Convenzionato, a partire dal valore complessivo comunicato, nonché delle modalità di espletamento delle eventuali analisi in ingresso sulla raccolta multimateriale, è determinata liberamente tra i singoli Convenzionati e il CSM, restandovi COREPLA estraneo.
- e. Il CSM, per i fini di cui alla successiva lettera h), inserisce nel sistema informativo COREPLA i dati quantitativi del multimateriale in ingresso per ciascun Convenzionato e comunica mensilmente a COREPLA i quantitativi in uscita ripartiti tra i diversi Convenzionati che conferiscono raccolta multimateriale. La somma di tali quantitativi deve essere uguale al quantitativo complessivo risultante dalla formula di cui al precedente punto "c". Il CSM, nelle forme previste dai rispettivi rapporti contrattuali, comunica altresì ad ogni Convenzionato il relativo quantitativo risultante dalla ripartizione.
- f. Ai fini del riconoscimento da parte di COREPLA dei corrispettivi previsti dall'Accordo di programma quadro ANCI-CONAI per la raccolta differenziata dei rifiuti d'imballaggio in plastica, relativamente ai "Bacini" di raccolta multimateriale di origine domestica conferita direttamente a CSM, il Convenzionato fattura a COREPLA al corrispettivo di cui all'art. 6 D.1.a) il quantitativo risultante dalla ripartizione effettuata dal CSM, così come da quest'ultimo comunicato sia a COREPLA che a ciascun Convenzionato.
- g. Il CSM è contrattualmente obbligato a comunicare a COREPLA, a seguito di semplice esame visivo del materiale conferito come flusso "multimateriale", ogni presenza anomala di "traccianti", così come individuati al punto 4 dell'Allegato tecnico "Imballaggi in plastica" all'Accordo di programma quadro ANCI-CONAI. Per "presenza anomala" si intende una concentrazione di "traccianti" tale da poter fare supporre per lo meno una commistione con flussi di origine non domestica. In ogni caso, la segnalazione del CSM è finalizzata unicamente a segnalare l'anomalia, in ragione del fatto che la presente PROCEDURA è destinata a regolare i flussi di raccolta multimateriale conferiti a CSM esclusivamente di origine domestica, affinché COREPLA e il Convenzionato interessato possano verificare congiuntamente la situazione e concordare le eventuali misure del caso per una verifica puntuale della effettiva composizione e provenienza dei flussi in questione.
- h. COREPLA, nell'ambito delle sue attività di controllo e verifica dei flussi e dell'attività dei CSS e dei CSM, effettuerà delle analisi merceologiche secondo il metodo AQ09 sulla raccolta multimateriale conferita da ciascun Convenzionato, in ingresso ai CSM al fine di verificare il rispetto dei requisiti di cui all'art. 5.2 dell'Allegato Tecnico. Le risultanze di tali analisi, a fronte di scostamenti significativi (sia per eccesso che per difetto) tra i valori relativi alla frazione "imballaggi in plastica" comunicati dal CSM al Convenzionato e quelli riscontrati in sede di analisi del multimateriale possono costituire elemento indicatore di una qualche anomalia nell'attribuzione dei quantitativi ai diversi Convenzionati. Pertanto COREPLA, a maggiore tutela dei Convenzionati stessi, qualora riscontri una qualche anomalia, comunica loro la circostanza e, se del caso, collabora per individuare le cause del fatto anomalo.

**Allegato 1 alla procedura per la determinazione quantitativa e la gestione operativa della frazione di rifiuti d’imballaggi in plastica
provenienti da raccolta multimateriale di origine domestica**

**Tabella–tipo per la comunicazione mensile ai Convenzionati e a COREPLA del quantitativo totale di rifiuti d’imballaggio in plastica
provenienti da separazione di raccolta multimateriale conferita a CSM**

CSM:.....

Anno:..... Mese di riferimento:

Quantitativo totale imballaggi in plastica da raccolta multimateriale: $Q_{mt} = (P - Imn) = Kg$

Prodotti e Sottoprodotti (P)				Imballaggi plastica da mono (Imn)
<i>CONTENITORI PER LIQUIDI</i>	<i>FILM</i>	<i>TANICHE</i>	<i>IMB. PLASTICA NELLE FRAZIONI “PLASTICA MISTE”</i>	
Kg	Kg	Kg	Kg	Kg

ALLEGATO 3-A “Dati convenzionati”

Parte 1 – Scheda Anagrafica

Trimestre di riferimento della rilevazione

Nome o ragione sociale
SEDE UNITA' LOCALE a cui si riferisce la dichiarazione
Numero iscrizione REA
Provincia
Comune
Via
N. civico C.A.P. num telefonico / Totale addetti unità locale

SEDE LEGALE (da compilare solo se la sede legale è diversa dalla sede dell'unità locale)

Provincia Cod provincia ...
Comune
Via
N. civico C.A.P. num telefonico /

REFERENTE

Ruolo Referente
Nome Cognome
Provincia Cod provincia ...
Comune
Via N. civico C.A.P.
num telefonico / Cell Fax / Email

Parte 2 – Scheda Rifiuti

Sezione 1 (Rifiuti di imballaggio conferiti al Consorzio di Filiera)

Quantità (ton)	Fascia di qualità	Corrispettivo (€)

Sezione 2 (Rifiuti gestiti nei singoli Comuni serviti)

Rifiuti urbani totali gestiti: (ton)

Voce	Codice CER	Descrizione CER	Quantità (ton)
Frazione merceologica oggetto della convenzione			
Frazione organica raccolta in forma differenziata			
Rifiuto indifferenziato avviato a recupero energetico (TVZ / produzione CDR)			

NOTE:

- la “Sezione 2” viene compilata solo dai Comuni convenzionati direttamente e dai Convenzionati che hanno in gestione i servizi di raccolta dei rifiuti urbani nel Comune / Comuni delegante /i. Nel caso il Convenzionato gestisca il servizio in più Comuni deleganti la scheda deve essere compilata per ciascun Comune;
- le singole voci delle tabelle in “Sezione 1” e in “Sezione 2” potranno essere ripetute in funzione di specificità delle relative raccolte (frazione merceologica gestita con diverse modalità di raccolta, con più codici CER, ecc).

ALLEGATO 3-B – Dati CO.RE.PLA[illegible]